



Corte IV
D-2645/2019

Sentenza del 20 giugno 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...),
Turchia,
patrocinato dal signor Ugo Di Nisio,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 20 maggio 2019 / N (...).

Fatti:**A.**

L'interessato, sentito nel corso dell'audizione di rilevamento dei dati personali del (...) aprile 2019 (cfr. atto 1038761-10/7; di seguito: verbale 1), ha asserito di essere cittadino turco, di etnia curda, con ultimo domicilio a B._____, nonché di essere espatriato definitivamente dalla Turchia il (...) aprile 2019, presentando domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2019 (cfr. verbale 1, p.to 1.07 segg., pag. 3 e p.to 5.01 segg., pag. 5).

B.

Nell'ambito dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi del 9 maggio 2019 (cfr. atto 1038761-22/18, di seguito: verbale 2), egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver frequentato le scuole sino all'università, (...), e di avere esercitato quale ultima professione in patria, l'attività di (...) a partire dal (...). In seguito sarebbe stato arrestato a B._____ e condotto ad C._____, secondo le versioni, il (...) o il (...) ottobre 2016 rispettivamente il (...) ottobre 2016, con l'accusa di "terrorismo". Il tredicesimo giorno dall'arresto, sarebbe stato formalmente interrogato alla presenza del suo avvocato, che avrebbe visto per la prima volta il medesimo giorno. Sarebbe rimasto in carcere per cinque mesi e il (...) 2017 lo avrebbero rilasciato, con l'obbligo di firma presso il commissariato di polizia. In principio, l'obbligo di sottoscrizione, sarebbe stato due volte alla settimana, in seguito una volta alla settimana, e nell'ultimo periodo una volta al mese. Altresì egli avrebbe un divieto di non lasciare la sua città senza prima ottenere il consenso dalle autorità turche preposte, come pure sarebbe stato emesso a suo nome un divieto d'espatrio. Successivamente sarebbe stato nuovamente arrestato per (...) giorni il (...) 2019. Il procedimento penale aperto nel 2016 nei suoi confronti, insieme ad altre persone, dalla (...), sarebbe tutt'ora in corso. Egli sarebbe personalmente accusato di propaganda per il "*Partito dei lavoratori del Kurdistan/Partiya Karkerên Kurdistan*" (PKK) e per alcune associazioni curde, segnatamente avendo partecipato a delle manifestazioni che le autorità turche riterrebbero illegali. Avrebbe inoltre partecipato ad attività di informazione ed a manifestazioni a favore del partito (...) – senza tuttavia esserne membro – nonché preso parte a delle manifestazioni quale "attivista per i diritti umani", per le associazioni: "(...)", "(...)" e "(...)". Per questi motivi, ed in particolare dopo aver ricevuto l'ordine di comparizione dalla (...) di D._____ per presentarsi ad un'udienza il (...) 2019 – alla quale l'interessato non si sarebbe però recato – per il timore di essere nuovamente arrestato ed incarcerato, sarebbe espatriato illegalmente dalla Turchia il (...) aprile 2019. Infine l'interessato

ha allegato di aver dato seguito all'ordine di sottoscrizione per l'ultima volta nel (...) 2019, dopodiché si sarebbe trasferito presso uno zio ad E. _____, con l'intenzione di lasciare la Turchia. Malgrado ciò, e sino ad oggi, le autorità turche non lo avrebbero ricercato presso i suoi familiari (cfr. verbale 2, D20 segg., pag. 3 segg.).

A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto la seguente documentazione: la sua carta d'identità turca no. (...); un estratto dell'anagrafe valido sino al (...); le copie di nove verbali di udienza della (...) di D. _____ (di seguito: doc. 1 – 9); la copia di una richiesta della (...) di D. _____ alla (...) di B. _____ (di seguito: doc. 10); la copia di un verbale d'udienza della (...) di B. _____ (di seguito: doc. 11), la copia di un'accusa nei confronti del ricorrente e di altri imputati formulata dalla (...) di D. _____, datata (...) (di seguito: doc. 12); l'originale di una trascrizione del 15 aprile 2019 della "*B. _____ Branch of Human Rights Association*" (di seguito: doc. 13).

C.

Il 17 maggio 2019 il rappresentante dell'interessato ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 16 maggio 2019 (cfr. atti 1038761-24/8 e 1038761-25/7). Al parere sono stati allegati un'attestazione dell'avv. F. _____ del (...) (documento già presentato in fase di audizione federale, sub doc. 13) nonché una pagina manoscritta con apposto quale timbro nell'intestazione "(...), (...)" (di seguito doc. 14).

D.

Con decisione del 20 maggio 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 1038761-28/1), la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, esigibile e possibile.

E.

L'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 29 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato con contestuale concessione dell'asilo; in primo subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato; in secondo subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

Altresì, egli ha depositato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese.

Al gravame l'insorgente ha segnatamente allegato: una copia di un documento della (...) di D._____, datata (...), con la relativa traduzione in italiano (di seguito: doc. 15); una copia di un messaggio (...) (di seguito: doc. 16); un'analisi della situazione in Turchia dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR; di seguito: doc. 17).

F.

L'incarto completo della SEM è pervenuto al Tribunale in data 17 giugno 2019.

G.

In pendenza di causa, l'interessato ha trasmesso al Tribunale uno scritto datato 4 giugno 2019 con allegati tre documenti in lingua straniera (sub doc. 1A – 3A).

H.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e alla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4.

Nella prima parte della sua decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto inverosimili, poiché incoerenti e contraddittorie, le allegazioni dell'interessato circa il suo arresto – durato (...) giorni – che sarebbe avvenuto il (...) 2019. Invero se all'inizio dell'audizione federale avrebbe accennato all'evento, successivamente egli non lo avrebbe però più evidenziato tra i contatti avuti con le autorità turche dopo il suo rilascio del (...) 2016 [*sic*: 2017], salvo quando sarebbe stato confrontato direttamente dall'auditore con tale discrepanza, asserendo tuttavia che lo stesso non sarebbe stato di molta importanza, visto che sarebbe durato solo due giorni. Però anche quest'ultima affermazione sarebbe stata contraddetta da una dichiarazione successiva, ovvero affermando che sarebbe stato proprio tale arresto di (...) giorni ad averlo convinto che in futuro avrebbe potuto subire nuovamente l'arresto. Per di più, a tali incoerenze, si aggiungerebbe la mancanza di dettagli circa il motivo che avrebbe condotto le autorità turche al suo arresto del (...) 2019, menzionando soltanto un post (...). Proseguendo nell'analisi, la SEM ha pure ritenuto inverosimili, in quanto non sufficientemente sostanziate, le allegazioni del ricorrente relative al fatto di essere sotto osservazione da parte dei servizi segreti turchi. Le altre dichiarazioni dell'interessato sono state invece ritenute, nella decisione impugnata, non

pertinenti in materia d'asilo ex art. 3 LAsi. In primo luogo l'autorità inferiore nella sua decisione ha esaminato alcuni fatti salienti relativi al procedimento penale del ricorrente, sulla base di alcuni mezzi di prova prodotti dallo stesso, segnatamente rimarcando che egli sarebbe accusato dalla (...) di D._____ – unitamente ad altre persone – di aver fatto propaganda per "l'organizzazione terroristica" di cui né il ricorrente né i mezzi di prova ne specificherebbero il nominativo. Inoltre, poiché non si sarebbe presentato all'udienza fissata il (...) 2019 per sottoporre la sua difesa in videoconferenza, la (...) di D._____ avrebbe inviato una richiesta alla (...) di B._____ di condurlo coattamente alla prossima udienza fissata per il (...) 2019 presso la (...) di B._____. In secondo luogo, l'autorità inferiore, circa il timore espresso durante l'audizione federale da parte del ricorrente di essere arrestato se si presentasse in Tribunale, ha rimarcato che non vi sarebbero degli elementi concreti e precisi che rendano probabile e realistico un arresto in tale contesto. Invero egli, non avendo mai richiesto informazioni in merito alla ragione per la quale si dovesse presentare in Tribunale al suo avvocato, non ne conoscerebbe concretamente la motivazione, se non quanto sarebbe già indicato nello scritto della Corte, ovvero per deporre in sua difesa. A ciò si aggiunge che, come da lui dichiarato, non sussisterebbe alcun mandato d'arresto nei suoi confronti; che neppure lui stesso sarebbe sicuro né della condanna né di essere arrestato; come pure il suo comportamento durante il suo soggiorno ad E._____, non paleserebbe alcun timore di sorta, malgrado il fatto che lui si fosse sottratto, in quel periodo, all'obbligo di sottoscrizione al commissariato una volta al mese. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che, sulla base delle dichiarazioni ed i mezzi di prova depositati agli atti dal medesimo, se il ricorrente venisse effettivamente fermato dalle autorità turche, non vi sarebbero motivi per ritenere che ciò non sarebbe lecito nel perseguimento di obiettivi legittimi da parte dello Stato turco.

Nella seconda parte della decisione avversata, la SEM si è invece chinata sul parere espresso dal rappresentante legale in merito alla bozza di decisione. Dapprima l'autorità inferiore ha rilevato di aver considerato inverosimile unicamente il fatto che il ricorrente sia "un sorvegliato speciale" o "sotto stretta sorveglianza", e non invece gli eventi ed i fatti contenuti nei documenti da lui consegnati ed ai quali egli avrebbe fatto riferimento durante l'audizione federale. In seguito l'autorità di prime cure ha ribadito l'inconsistenza di un timore fondato del ricorrente di essere arrestato o di subire dei maltrattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU, in quanto i pregiudizi da lui subiti durante il periodo di detenzione, non raggiungerebbero la soglia d'intensità prevista dalla predetta disposizione. Circa poi la presunta legiti-

timità delle attività svolte dal ricorrente in patria e per il quale sarebbe indagato, la SEM ha denotato che anche lo stesso interessato avrebbe indicato durante l'audizione di non sapere se la manifestazione a cui avrebbe partecipato sarebbe stata autorizzata. Inoltre, dagli atti, risulterebbe che egli sarebbe accusato, tra le altre cose, di aver gridato degli slogan a favore del PKK, organizzazione terroristica vietata in Turchia, e per questo il procedimento d'indagine, aperto dalle autorità turche nei suoi confronti, sarebbe legittimo. Per di più, l'indagine e l'accusa non costituirebbero, a mente della SEM, una persecuzione rientrante nella definizione dell'art. 3 LAi. Altresì l'autorità inferiore si è chinata sui documenti presentati dal rappresentante legale a supporto del suo parere, essenzialmente non ritenendoli rilevanti.

Infine, circa l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, la SEM ha concluso che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

5.

Nel memoriale ricorsuale, l'insorgente, dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, sottolinea dapprima la verosimiglianza sia dei suoi timori di essere nuovamente arrestato che la sua esposizione ad una particolare sorveglianza da parte delle autorità turche. A tale conclusione si giungerebbe grazie a diversi elementi presenti agli atti, ed in particolare dal suo obbligo di firma presso una stazione di polizia, ciò che non avrebbe più ottemperato negli ultimi (...) mesi – e che sarebbe dimostrato dal documento presentato con il gravame (cfr. doc. 15) – sia dal divieto di lasciare la città, come pure che egli è attivista per i diritti umani. Non da ultimo, pur non avendo partecipato che a manifestazioni non-violente, sarebbe non solo stato accusato di sostenere delle organizzazioni terroristiche, ma pure sottoposto a dei controlli a distanza di anni dai fatti presentati a supporto delle accuse penali. Quanto poi alle apparenti incoerenze rilevate nella decisione avversata, circa il suo arresto di (...) giorni avvenuto nel 2019, come pure al post (...) – di cui fornisce una presunta copia con il gravame (cfr. doc. 16) – le stesse non sussisterebbero. Successivamente il ricorrente contesta la conclusione della SEM circa il fatto che egli non avrebbe un timore fondato ai sensi dell'asilo, in relazione ad un probabile arresto e successiva incarcerazione che potrebbero essere attuati nel suo paese d'origine. Anche basandosi su una ricerca della situazione vigente in Turchia dell'OSAR (prodotta con il gravame, cfr. doc. 17), il profilo dell'interessato ed il procedimento penale aperto a suo carico soddisferebbero invece le condizioni poste dall'art. 3 LAi per il riconoscimento della qualità di rifugiato allo stesso. In conclusione il ricorrente ritiene che l'esecuzione del

suo allontanamento sia inammissibile, in quanto egli sarebbe esposto al rischio di trattamenti proscritti dalla CEDU.

6.

Con lo scritto spontaneo del 4 giugno 2019, il ricorrente ha presentato tre ulteriori mezzi di prova in lingua straniera – e non tradotti – che sarebbero atti a sostanziare le accuse a lui rivolte dalle autorità turche (prodotto sub doc. 1A-1B), le misure prese nei suoi confronti da parte del Tribunale di D._____ (prodotto sub doc. 2A), nonché il fatto che verrebbe arrestato e condannato se dovesse rientrare nel suo paese d'origine (prodotto sub doc. 3A).

7.

7.1 Il Tribunale ritiene giudizioso esaminare preliminarmente alcuni elementi formali, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.

7.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). V'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3^a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).

7.3 Il diritto di essere sentito, è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTAF 137 I 195 consid. 2.2, 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n. 4 consid. 5). La giurisprudenza ha in particolare dedotto il diritto di essere sentito, garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzato in procedura amministrativa federale, tra le altre disposizioni, dagli art. 29 segg. PA, l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, al fine che il destinatario possa comprenderla e, se il caso, impugnarla con conoscenza di causa, ma pure che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo sulla medesima.

Per rispondere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente le sue considerazioni in merito agli elementi di fatto e di diritto essenziali, ovvero che esponga i motivi che l'hanno guidata e sui quali ha fondato la sua decisione, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla con piena cognizione di causa. L'autorità competente non ha tuttavia l'obbligo di esporre e di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova ed i motivi invocati dalle parti, ma può al contrario limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito della vertenza (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/22 consid. 3.3; cfr. anche tra le altre: sentenza del Tribunale E-84/2019 del 7 febbraio 2019).

7.4 In primo luogo si rileva come, nella motivazione esposta al p.to II/2., pag. 5 della decisione avversata, l'autorità inferiore ha constatato che la (...) di D. _____ avrebbe formulato un decreto d'accusa contro l'interessato, indicando che il medesimo sarebbe: *“accusato di aver fatto propaganda per “l'organizzazione terroristica” di cui né lei né i mezzi di prova hanno specificato il nome (mezzo di prova n. 3)”*. Tale valutazione dei mezzi di prova presentati dall'insorgente e delle sue allegazioni, non può però essere seguita dal Tribunale, in quanto risulta inesatta. Invero, ad un'attenta lettura dell'atto d'accusa del (...) della (...) di D. _____ e della parziale traduzione effettuata dalla SEM, se d'un canto risulta corretto che al ricorrente, come pure agli altri imputati, il reato che viene loro ascritto è di *“fare propaganda dell'organizzazione terroristica armata”*, tale generica accusa, viene descritta più avanti con maggiori particolari, nominando segnatamente l'associazione *“(...)”*, che farebbe propaganda – sempre secondo l'accusa – dell'organizzazione PKK ad D. _____ (cfr. doc. 12). Sia tali accuse che l'associazione summenzionata, sono state nominate chiaramente dal ricorrente durante l'audizione federale, ove ha fatto riferimento sia al PKK (cfr. verbale 2, D109, pag. 12; D138 segg., pag. 15), che a diverse associazioni con le quali avrebbe partecipato a delle manifestazioni (cfr. verbale 2, D127 segg., pag. 14), tra le quali segnatamente cita l'associazione menzionata nell'atto d'accusa (*“[...]”*; cfr. verbale 2, D129 segg., pag. 14 seg.). L'accertamento dei fatti su questo punto adempiuto dalla SEM, risulta inoltre contraddittorio con quanto in seguito riportato dalla stessa autorità inferiore nella decisione avversata, e quale elemento, tra gli altri, a fondamento dell'apprezzamento negativo sul timore fondato dell'insorgente in relazione al procedimento penale tutt'ora in corso ed a suo carico. Invero, nella motivazione della decisione querelata, la SEM ha citato nuovamente il mezzo di prova succitato, rilevando in particolare che l'insorgente viene *“accusato di aver urlato degli slogan a favore del PKK (mezzo di prova n. 3), organizzazione terroristica vietata in Turchia”* (cfr.

p.to II/3., pag. 6 della decisione impugnata), ciò che risulta perlomeno incoerente con quanto addotto in precedenza. In secondo luogo, si ravvisa pure una seconda dissonanza nelle motivazioni esposte nella decisione della SEM, allorché dapprima ritiene inverosimili l'arresto di due giorni del ricorrente (cfr. p.to II/1., pag. 4 della decisione impugnata), e successivamente, in modo inspiegabile, pare contraddire completamente tale asserto, ove afferma che: *“la SEM non nega affatto gli eventi e fatti contenuti negli atti consegnati e ai quali lei ha fatto riferimento durante la sua audizione. Invece è considerato inverosimile, come già affermato nella presente decisione, il fatto che lei sia, come ribadisce il suo rappresentante legale, un “sorvegliato speciale” o “sotto stretta sorveglianza” [...]”* (cfr. p.to II/3, pag. 6 della decisione impugnata). In tal senso, non si comprende quali eventi siano stati effettivamente ritenuti inverosimili dall'autorità inferiore, rendendo impossibile la determinazione del Tribunale su tale punto in questione.

7.5 Inoltre, come rettamente evidenziato implicitamente dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to I./4, pag. 4 segg. del ricorso), l'autorità intimata non ha analizzato ed ove necessario istruito maggiormente, per la valutazione dei motivi soggettivi posteriori alla sua partenza dalla Turchia, ovvero per il riconoscimento della qualità di rifugiato, ad esclusione dell'asilo (cfr. art. 54 LAAsi; cfr. al riguardo anche: sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017), alcuni elementi che possono risultare decisivi per questo punto in questione. Invero, malgrado egli fosse tenuto all'ordine di firma presso un commissariato di polizia, dal (...) 2019 non si sarebbe più presentato per ottemperare tale obbligo. Inoltre sarebbe stato pronunciato dal Tribunale di D. _____ il divieto di lasciare il territorio turco durante il periodo di inchiesta e di procedimento penale, ciò che risulta essere stato violato dall'interessato. Per di più, non è stato accertato dalla SEM se per lo stesso, viste in particolare le accuse mosse di partecipazione ad organizzazioni ed attività illegali da parte del ricorrente, come pure per il suo profilo quale sostenitore di iniziative e manifestazioni per il partito (...) e quale attivista per i diritti umani, possa essere stato schedato per motivi politici. In presenza di una tale schedatura, di regola, si parte infatti dal presupposto che il timore di una persecuzione futura delle autorità è rilevante ai sensi dell'asilo sia fondato, in particolare in presenza di ulteriori elementi concreti agli atti (cfr. in merito: sentenza del Tribunale D-3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.3).

7.6 D'altro canto, il Tribunale, pur essendo conscio del fatto che la scelta del tipo di procedura di prima istanza incomba unicamente alla SEM (cfr. DTAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3), non può fare a meno di constatare come la

trattazione in procedura celere di casi complessi – per la cui definizione si necessiti segnatamente lo svolgimento di audizioni estese e l'apprezzamento di molteplici mezzi di prova – non risulti particolarmente indicata, specialmente quando le stesse sfociano poi in una decisione articolata e contro la quale l'interessato dispone di soli 7 giorni lavorativi per interporre ricorso (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, 6941 “[...] *nella procedura celere sono trattati solo i casi semplici*”). Una tale evenienza rischia infatti di influire sulle garanzie procedurali accordate all'insorgente e ciò a prescindere da quanto possa apparire giuridicamente liquido l'esito del procedimento.

8.

Alla luce degli elementi summenzionati, relativi sia ad aspetti formali della decisione impugnata, che alla carente motivazione ed accertamento dei fatti determinanti per quanto concerne gli eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga dell'insorgente – anche visti i complementi istruttori che risulteranno necessari – risulta in specie giudizioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi della presente. Vieppiù risulta necessaria la possibilità per quest'ultimo di prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie rispetto ai suoi motivi d'asilo già in prima istanza, e che di conseguenza il suo diritto di essere sentito su tale punto non possa essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non può in effetti nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 7^a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).

9.

Ne discende che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio. Inoltre, avendo motivato la sua decisione in modo incoerente e contraddittorio, e non avendo esaminato alcuni elementi giuridici decisivi per l'esito della presente vertenza, l'autorità inferiore ha pure violato il suo obbligo di motivare la decisione ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 35 cpv. 1 PA). Pertanto si giustifica l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. L'autorità inferiore è anzitutto invitata a verificare nuovamente –

valutando complessivamente sia le allegazioni del ricorrente che i mezzi di prova da lui presentati anche in fase ricorsuale (cfr. doc. 15 – 17 e doc. 1A – 3A) – la verosimiglianza e la rilevanza dei suoi motivi d’asilo, avendo un’attenzione particolare per gli elementi che potrebbero entrare in considerazione quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’art. 54 LAsi. In un secondo momento, se del caso, la SEM dovrà esaminare nuovamente se l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente risulta ammissibile, esigibile e possibile.

10.

10.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva di oggetto.

10.2 Ai sensi dell’art. 111^{ter} LAsi non sono attribuite indennità ripetibili poiché i ricorrenti sono assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102^h LAsi.

11.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 20 maggio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non sono attribuite indennità ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: